

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C./C.C.
N. 4 DEL 03/02/2004



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni Zampieri

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI E
ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 9 febbraio 2003

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA De.C.O. - Denominazione Comunale di Origine -

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 09/02/2004, n. 4)

- Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Articolo 2 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Articolo 3 – Istituzione del registro De.C.O.
- Articolo 4 – Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O.
- Articolo 5 – La struttura organizzativa
- Articolo 6 – Le iniziative comunali
- Articolo 7 – Le tutele e le garanzie
- Articolo 8 – Le attività di coordinamento
- Articolo 9 – Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Articolo 10 – Istituzione di una speciale sezione della Biblioteca Comunale
- Articolo 11 – Riferimento alle normative statali e regionali
- Articolo 12 – Istituzione di un Osservatorio Comunale
- Articolo 13 – Norme finali

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Massanzago individua, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ai sensi dell'art. 1, c. 1 del proprio *Statuto di Autonomia Comunale*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26.05.2000, n. 22, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della Legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta a individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla Legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie, di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente *Regolamento* per gli adempimenti amministrativi previsti dalla Legge;

- c) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti disponibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli e associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito della attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
- e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Articolo 2 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

- 1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
- 2. È previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 3 anni consecutivi.

Articolo 3 – Istituzione del registro De.C.O.

- 1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

Articolo 4 – Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O.

- 1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
- 2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredata da una adeguata documentazione in carta libera diretta a evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
- 3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una apposita Commissione tecnica nominata secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Nella Commissione tecnica sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La Commissione tecnica approverà i disciplinari di produzione, i quali saranno vincolanti per la concessione e il mantenimento della De.C.O.
- 4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.
- 5. Funge da segretario verbalizzante il responsabile del procedimento.

Articolo 5 – La struttura organizzativa

- 1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione agli adempimenti previsti dal presente *Regolamento* è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.

Articolo 6 – Le iniziative comunali

- 1) Il Comune di Massanzago assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente *Regolamento*.
- 2) Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente *Regolamento*.
- 3) Il Comune altresì ricerca, ai fini della De.C.O, forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dal D.Lgs. 267/2000.

Articolo 7 – Le tutele e le garanzie

- 1) Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla Legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 8 – Le attività di coordinamento

- 1) Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente *Regolamento*, attua mediante i propri organi di governo – Giunta Comunale e Sindaco – forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Articolo 9 – Promozione di domande di registrazione ufficiale

- 1) Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole e alla Regione Veneto della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità dei prodotti agricoli e alimentari e delle loro zone di produzione.
- 2) Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto e a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative e alle documentazioni occorrenti e a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla vigente Legge.
- 3) Ai fini delle procedure per il riconoscimento D.O.P, D.O.C. e I.G.P., il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore della Aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. da più di 3 anni.

Articolo 10 – Istituzione di una speciale sezione della Biblioteca Comunale

- 1) Nell'ambito della Biblioteca Comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate le pubblicazioni afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Articolo 11 – Riferimento alle normative statali e regionali

- 1) Le normative di cui al presente *Regolamento* si ispirano ai principi di cui alle vigenti normative statali e regionali.

Articolo 12 – Istituzione di un Osservatorio Comunale

- 1) È istituito presso la conferenza dei capi-gruppo del Consiglio Comunale un Osservatorio Comunale sullo stato di attuazione del presente *Regolamento*.
- 2) A questo Osservatorio Comunale perviene, con scadenza annuale, a partire dall'entrata in vigore del presente *Regolamento*, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari.

Articolo 13 – Norme finali

- a) Il presente *Regolamento*, andrà in vigore dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo che lo approva.